



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 27/05/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 879

Linee guida per l'adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere - Universitarie della Regione Puglia - Approvazione.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", che definisce l'atto aziendale delle Aziende Sanitarie Locali come di seguito:

- La Regione disciplina, fra l'altro, "i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis" (art. 2, co. 2-sexies, lett. b);
- Le Unità Sanitarie Locali, in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali, "si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale", la cui organizzazione ed il cui funzionamento "sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica" (art. 3, co. 1-bis);
- Il Direttore generale dell'Azienda "adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis" (art. 3, co. 1-quater);
- L'atto aziendale "disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese - per i dirigenti di strutture complesse - le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale" (art. 15-bis, co. 1);
- La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nel predetto atto aziendale e nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter (art. 15-bis, co. 2).

Visto il D.Lgs. n. 517 del 7/12/1999 s.m.i., recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419", in base al quale con specifico riferimento all'atto aziendale delle Aziende Ospedaliere-Universitarie:

- I protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio stabiliscono - anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni - criteri generali per l'adozione, da parte del Direttore generale delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3 (art. 1, co. 3);
- Nell'atto aziendale di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni

“sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d’intesa tra regione e università, la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria” (art. 3, co. 2).

- L’atto aziendale è adottato dal Direttore generale, d’intesa con il Rettore dell’Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2 (art. 3, co. 3).

- Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata “sono istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l’atto aziendale di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle disponibilità di bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell’attività di didattica e di ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d)” (art. 3, co. 6).

- L’atto aziendale di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni “può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti assistenziali, ai sensi dell’articolo 17-bis del medesimo decreto” (art. 3, co. 7).

- Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonché quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, “sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell’atto aziendale di cui all’articolo 3” (art. 5, co. 13).

Visto il D.P.C.M. 24/5/2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 517/1999”, che all’art. 4 definisce gli indirizzi per l’organizzazione interna delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, indicando le materie che l’atto aziendale dell’AOU dovrà definire nel rispetto del Protocollo d’intesa Regione/Università di riferimento.

Visto il D.Lgs. n. 288 del 16/10/2003 s.m.i., recante “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3”, che all’art. 5 con riferimento agli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni rinvia la disciplina delle modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti ad apposito Atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Vista l’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004, che all’art. 1 disciplina il regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni, adottato dal Direttore generale dell’Istituto “sulla base dello schema-tipo allegato alla presente intesa, acquisito il parere del Consiglio di indirizzo e verifica di cui all’art. 2” e trasmesso “per l’approvazione alla Regione in cui l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ha la sede prevalente di attività ed al Ministero della salute”, stabilendo altresì che gli aspetti organizzativi non disciplinati dalle predette fonti (D.Lgs. 288/2003 ed Intesa Stato-Regioni 1/7/2004) “saranno disciplinati dalle Regioni, sulla base dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente”.

Considerato che, ai sensi della normativa innanzi citata, per la disciplina del regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in Fondazioni si rinvia a quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, nonché agli atti normativi ed amministrativi statali e regionali riferiti ai predetti IRCCS.

Vista la Legge Regionale n. 36 del 28/12/1994 ed il relativo Regolamento attuativo in materia di

organizzazione generale delle Aziende UU.SS.LL. approvato - ex art. 14 L.R. n. 36/1994 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 16/2/1996, che hanno definito l'assetto organizzativo delle Unità Sanitarie Locali dettagliandone l'articolazione interna minima in strutture complesse e semplici.

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 20 dicembre 2002, che ha fissato i principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., evidenziando l'importanza di un'organizzazione aziendale delle risorse umane, finanziarie e strumentali ispirata a principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Viste le Leggi Regionali n. 25 del 3/8/2006 e n. 26 del 9/8/2006, che hanno ridefinito i principi e l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, modificando il precedente assetto organizzativo e l'articolazione interna delle Aziende Sanitarie Locali.

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28/12/2006, che all'art. 5 ha ridefinito gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia secondo una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa, ed il relativo Regolamento regionale attuativo n. 9/2007, il quale ha individuato quale obiettivo specifico dei Direttori generali quello dell'accorpamento dei dipartimenti territoriali, delle aree, delle strutture e degli uffici di staff della Direzione Generale aventi competenze omogenee.

Visto il Piano Regionale di Salute approvato con Legge Regionale n. 23 del 19/9/2008, che ha definito le scelte programmatiche regionali finalizzate al miglioramento dello stato di salute della popolazione ma anche, al tempo stesso, alla garanzia dell'efficienza e sostenibilità tecnica, economica ed etica del sistema.

Vista la Legge Regionale n. 4 del 25/2/2010, in base alla quale:

- I Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale istituiscono, mediante apposito atto aziendale (o regolamento di organizzazione e funzionamento, nel caso degli IRCCS pubblici), i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità operative semplici a valenza dipartimentale, le unità operative semplici e le strutture di staff nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (art. 19, comma 9);
- Le previsioni dell'atto aziendale, oltre ad adeguare l'articolazione organizzativa aziendale alla normativa nazionale e regionale di riferimento e a garantire il rispetto dei criteri e dei parametri standard definiti dalla Giunta Regionale per l'individuazione delle strutture semplici, semplici dipartimentali e complesse, delle posizioni organizzative e di coordinamento in ottemperanza al disposto dell'art. 2, co. 71 e 72, della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), devono essere adeguatamente motivate "in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l'istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall'articolazione organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del SSR" (art. 19, comma 9);
- Le modalità di adozione dell'atto aziendale, nonché quelle della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, sono quelle di seguito indicate (art. 19, comma 10):
- I Direttori generali sono tenuti ad adottare i rispettivi atti aziendali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 4/2010;
- Il provvedimento di adozione dell'atto aziendale viene sottoposto alle valutazioni della Giunta Regionale che, dopo averlo analizzato anche in ragione della complessità dell'Azienda o Ente proponente, provvede alla sua approvazione;
- Ogni successiva eventuale modifica o integrazione dell'atto aziendale dovrà essere anch'essa essere approvata dalla Giunta Regionale.

- L'articolazione organizzativa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale come risultante dell'atto aziendale approvato dalla Giunta regionale deve essere registrata nel Sistema informativo sanitario regionale (art. 19, comma 11).

Vista la Legge Regionale n. 2/2011 recante "Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012", che ha previsto una serie di interventi con effetti sulla riduzione della spesa finalizzati al risanamento finanziario ed alla riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale.

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1388 del 21/6/2011 e n. 3008 del 27/12/2012, le quali hanno rispettivamente approvato e confermato - in attuazione della predetta L.R. n. 2/2011 - i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012, definendo altresì le modalità applicative dei predetti parametri standard, i quali comunque dovevano essere tempestivamente "recepiti dalle Aziende ed Enti del S.S.R. all'interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di organizzazione".

Visto il "Programma Operativo della Regione Puglia 2013-2015", approvato con D.G.R. n. 1403 del 4/7/2014 in applicazione dell'art. 15, co. 20 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, che conferma l'obiettivo di contenimento della spesa di personale del S.S.R., attribuendo rilevanza a tale fine all'aggiornamento delle Linee guida regionali per la predisposizione degli atti aziendali delle Aziende ed Enti del SSR ed alla conseguente adozione di atti aziendali coerenti con la programmazione regionale.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 dell'11/3/2015, recante adozione del "Regolamento per la definizione dei criteri di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 10/7/2014 - Patto per la Salute 2014-2016".

Considerato che non tutte le Aziende Sanitarie hanno proceduto all'adozione dei rispettivi atti aziendali - o alla modifica degli stessi qualora già adottati - secondo le disposizioni normative ed amministrative innanzi citate ed attesa la rilevanza dell'approvazione di tali atti per la revisione degli organigrammi aziendali ai fini della razionalizzazione e del contenimento dei costi del S.S.R., si ritiene opportuno procedere all'adozione delle "Linee guida per l'adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia", allegate al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di fornire alle Aziende Sanitarie criteri condivisi per l'adozione dei singoli atti aziendali, nell'ambito dei quali potrà esplicitarsi l'autonomia organizzativa di ciascuna Azienda.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di approvare le "Linee guida per l'adozione degli atti aziendali di Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia", allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

- di rinviare, per la disciplina dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Istituti pubblici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, a quanto previsto dal D.Lgs. 288/2003 e dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, nonché dagli atti normativi ed amministrativi regionali riferiti ai predetti I.R.C.C.S.

- di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. sono tenuti ad adottare l'atto aziendale nel rispetto delle Linee guida allegate al presente provvedimento, ovvero ad adeguare atti aziendali già esistenti, entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- di disporre che all'interno dei singoli atti aziendali i Direttori generali - nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché secondo le modalità operative richiamate nelle Linee guida allegate al presente provvedimento - possono individuare la tipologia delle strutture organizzative aziendali (complesse, semplici, semplici dipartimentali, di staff), dandone opportuna motivazione in base alle priorità strategiche dell'Azienda ed eventualmente disponendo declassamenti, potenziamenti o accorpamenti delle strutture già esistenti qualora ciò sia funzionale al contenimento dei costi del personale dell'Azienda.

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola